

PARAMETRI DI CONCESSIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO IOSONOFVG PER LE BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE

Considerato che:

- in questi primi mesi sono state diverse le richieste ufficiali e a titolo informativo per la marchiatura di bevande alcoliche e analcoliche con il marchio prodotto Io Sono FVG;
- sono stati sentiti i principali player regionali per la produzione di distillati e produzioni alcoliche anche conto terzi, che hanno confermato l'impossibilità di disporre di Alcol etilico di origine Regionale già dichiarata dai richiedenti;
- sono state sentite le Agenzie delle Dogane regionali che dichiarano che *"nell'ambito territoriale di questo Ufficio non esistono distillerie che producono alcol buon gusto (etilico) o altro ottenuto da fermentazione di biomasse saccaridiche"*;
- allo stesso modo da verifiche svolte risulta non disponibile zucchero ottenuto da materia prima saccarifera di origine Friuli Venezia Giulia;
- il Regolamento del Marchio prevede, per la marchiatura dei prodotti "Io Sono FVG", l'utilizzo di almeno il 50% della materia prima di origine regionale;
- lo stesso regolamento prevede la possibilità di applicare un coefficiente "δ" per l'aumento o la riduzione di questo vincolo in base alla disponibilità delle materie prime in Friuli Venezia Giulia.

Appare altresì chiaro al Comitato che il solo componente "acqua", che per ovvie ragioni pratiche è di origine regionale e che costituisce spesso la parte prevalente di questi prodotti, non possa essere il solo elemento discriminante per la concessione del Marchio.

Risulta pertanto evidentemente necessario definire per le categorie di prodotto che utilizzano in maniera prevalente le sopra citate materie prime, un emendamento della regola per l'ottenimento del Marchio Io Sono FVG.

Si precisa inoltre, per dovuta chiarezza, che si intende per:

- Bevande alcoliche: bevande a base di alcool, zuccheri, acqua ed altri elementi caratterizzanti che ne contraddistinguono il sapore (ad esempio: amari, liquori, ...)
- Bevande analcoliche: bevande a base principalmente di acqua, zuccheri, ed altri elementi caratterizzanti che ne contraddistinguono il sapore (ad esempio: sciroppi, bibite, ...)
- Elemento caratterizzante: elementi che caratterizzano il prodotto per sapore, odore o colore, che siano citati o meno nel nome, ad esclusione di spezie e/o additivi. (*Attenzione: diverso da "ingrediente caratterizzante" che ha una definizione normata*)

Pertanto,

tutto ciò considerato e premesso, parimenti confortato dal parere espresso da parte del Comitato di Controllo, il Presidente esprime la seguente regola vincolante:

- 1) Per la realizzazione di bevande alcoliche riportanti il marchio Prodotto IoSonoFVG, i produttori devono garantire il 100% dell'approvvigionamento regionale per gli elementi caratterizzanti il prodotto (erbe, vegetali e frutta), ad esclusione di eventuali spezie; ciò poiché la componente idroalcolica non è caratterizzante nelle suddette categorie.

- 2) Per la realizzazione di bevande analcoliche riportanti il marchio Prodotto loSonoFVG, i produttori devono garantire il 100% dell'approvvigionamento regionale per gli elementi caratterizzanti il prodotto (erbe, vegetali e frutta), ad esclusione di eventuali spezie; ciò poiché è scontato che l'acqua (che ne è spesso la componente principale) sia di origine locale.

Tutto ciò chiarito inoltre si precisa che:

- La documentazione attestante quanto precedentemente descritto:
 - dovrà essere sempre disponibile in stabilimento per il controllo stabilito dal Concessionario o suo delegato;
 - potrà essere costituita da tutti gli strumenti organizzativi e operativi del trasformatore o a disposizione dei fornitori se conformi alla citata normativa.
- Dichiarazioni o attestazioni mendaci non solo saranno oggetto di contestazione ai sensi del regolamento vigente per il Marchio Collettivo lo Sono FVG ma anche segnalate all'autorità competente per i dovuti provvedimenti di legge.

Il Presidente del Comitato di Controllo